

Roma, 30 aprile 2010

**Osservazioni allo Schema di  
“Regolamento sulle procedure relative  
all’autorizzazione all’esercizio  
dell’attività delle forme pensionistiche  
complementari, alle modifiche degli  
statuti e regolamenti, al riconoscimento  
della personalità giuridica, alle  
operazioni di fusione e scissione e  
all’attività transfrontaliera”**

**Mefop**  
**Tel: 06 48073530**  
**Fax: 06 48073548**  
**E-mail: [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)**

**Osservazioni sullo Schema di “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e scissione e all’attività transfrontaliera”**

### **Considerazioni di ordine generale**

Mefop esprime apprezzamento per l’elaborazione dello Schema di Regolamento in oggetto.

In linea generale lo Schema appare coerente e completo, rispondendo così all’esigenza degli operatori di immediata conoscibilità delle procedure e dei tempi necessari per ottenere l’approvazione Covip nei casi previsti dalla legge. Va altresì apprezzato l’ampio ricorso alle procedure di comunicazione e approvazione per silenzio-assenso.

### **Considerazioni di ordine specifico**

Nella speranza di fornire un contributo utile, formuliamo di seguito alcune considerazioni su aspetti specifici dello Schema proposto.

#### **1. Comunicazioni mediante posta elettronica certificata**

In molti articoli dello schema proposto (artt. 2, 6, 8, 11, 15, 20, 23, 28, 30, 32, 40), in relazione alla consegna delle istanze e delle comunicazioni, si prevede la possibilità di consegna diretta ovvero di invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Accanto a tali strumenti sarebbe opportuno aggiungere la posta elettronica certificata, legalmente equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **2. Art. 11, comma 1: soggetti che possono istituire un fondo pensione aperto**

Tra i soggetti che possono istituire un fondo pensione aperto vengono indicati quelli di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 252/05. Tuttavia, con la riformulazione dell’art. 12 del D.Lgs. 252/05 ad opera del D.Lgs. 28/07, il novero di tali soggetti è stato ristretto ai soli soggetti italiani. La formulazione proposta potrebbe dunque provocare fraintendimenti.

3. Art. 13, comma 6 e art. 18, comma 2, lett. f): attestazione che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di banca depositaria

L'attestazione richiesta non è prevista nella regolamentazione previgente. Peraltro, quando la banca depositaria è italiana ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, gli elementi ostativi all'assunzione dell'incarico sono evidenziati nel Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005. La sussistenza di tali elementi può essere agevolmente accertata da Covip. Si potrebbe sostituire l'attestazione della Banca d'Italia con una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto istante. Eventualmente l'attestazione potrebbe essere richiesta nel caso di affidamento della funzione di depositaria a un soggetto estero.

4. Art. 17, comma 1 e art. 25, comma 1: riduzione dei costi dei fondi pensione aperti e dei Pip tra le modifiche oggetto di sola comunicazione

Al fine di assicurare maggiore rapidità nei casi di riduzione dei costi, si suggerisce di stabilire che la procedura di comunicazione possa essere utilizzata anche in tali ipotesi.

5. Art. 34, comma 5: comunicazione agli aderenti successiva alla fusione prevista per i soli fondi pensione aperti

L'art. 34, comma 5 sembra prevedere per i soli fondi pensione aperti una specifica comunicazione agli aderenti, immediatamente successiva all'esecuzione della fusione. Atteso che tale comunicazione non è prevista per i fondi pensione negoziali (art. 33) ed i Pip (art. 36) e che neppure la disciplina relativa alle fusioni dei fondi comuni di investimento la contempla (Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005), tale adempimento potrebbe essere ricondotto temporalmente alla prima comunicazione periodica annuale utile.

6. Operazioni non disciplinate espressamente: cessione di un fondo pensione aperto a società che ne gestisce già uno e contestuale fusione; fusione contestuale di due società e dei loro fondi pensione aperti

In relazione alle procedure di fusione e cessione, non sono espressamente previste due fattispecie che potrebbero ricorrere:

- a) la cessione di un fondo pensione aperto ad una società che ne gestisce già uno e la contestuale fusione dei due fondi gestiti: in questo caso la società cui è ceduto il fondo

non avrebbe la necessità di attivare la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività, che invece sembra richiesta in via generalizzata;

b) la fusione contestuale di due società e dei loro fondi pensione aperti o Pip.

Un'apposita disciplina di tali due ipotesi consentirebbe di abbreviare alcuni passaggi necessari, esplicitando le prassi seguite in passato per fattispecie analoghe.

7. Art. 40: autorizzazione per silenzio-assenso anche per l'attività transfrontaliera

Si potrebbe valutare la possibilità di procedere all'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera anche attraverso il silenzio-assenso, atteso che il fondo che dovesse presentare tale istanza è già soggetto alla vigilanza di Covip.

8. Art. 41, comma 8: possibilità di iniziare l'attività transfrontaliera anche senza comunicazioni da parte dell'Autorità dello Stato membro ospitante

Da una lettura non sistematica dell'art. 41, comma 8, potrebbe sembrare preclusa la possibilità di iniziare l'attività transfrontaliera qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante non abbia trasmesso le informazioni indicate nell'art. 15-bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. 252/05. Sarebbe forse opportuno precisare anche nel comma 8 che comunque, trascorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da Covip la scheda di cui all'art. 41, comma 4, il fondo pensione può iniziare l'attività.